

|

**Comune di Porretta Terme**

**Provincia di Bologna**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL  
TRIBUTO SUI RIFIUTI  
(TARI)**

**(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. 36 del 14/07/2014**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTO ATTIVO**

<b>Art.1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.2</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art.3</b>	<i>Gestione e classificazione dei rifiuti</i>	<b>Pag. 4</b>

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

<b>Art.4</b>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art.5</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art.6</b>	<i>Locali ed aree non soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art.7</b>	<i>Locali ed aree di produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art.8</b>	<i>Superficie degli immobili</i>	<b>Pag. 8</b>

## **TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI**

<b>Art.9</b>	<i>Costo di gestione</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.10</b>	<i>Determinazione della tariffa</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.11</b>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.12</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo, dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art.13</b>	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art.14</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art.15</b>	<i>Tariffa per le utenze non domestiche e classificazione</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art.16</b>	<i>Scuole statali</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art.17</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>Art.18</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>Pag. 14</b>

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

<b>Art.19</b>	<i>Riduzioni tariffarie per le utenze domestiche</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art.20</b>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche (scarti compostabili)</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art.21</b>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche (rifiuti assimilati)</i>	<b>Pag. 15</b>
<b>Art.22</b>	<i>Riduzioni per le utenze non domestiche (rifiuti speciali non assimilati)</i>	<b>Pag. 16</b>
<b>Art.23</b>	<i>Zone non servite e mancato svolgimento del servizio</i>	<b>Pag. 17</b>
<b>Art.24</b>	<i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i>	<b>Pag. 18</b>

## **TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

<b>Art.25</b>	<i>Poteri del Comune</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art.26</b>	<i>Accertamento e contenzioso</i>	<b>Pag. 18</b>
<b>Art.27</b>	<i>Sanzioni e interessi</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art.28</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 19</b>
<b>Art. 29</b>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.30</b>	<i>Rimborsi</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.31</b>	<i>Importi minimi</i>	<b>Pag. 20</b>

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

<b>Art.32</b>	<i>Entrata in vigore e abrogazioni</i>	<b>Pag. 20</b>
<b>Art.33</b>	<i>Disposizioni transitorie</i>	<b>Pag. 20</b>

**Allegati:**

**all. 1) Categorie di utenze domestiche e non domestiche**

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E SOGGETTO ATTIVO

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446, disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale (IUC) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile.  
In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Art. 3**

#### **GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti approvato con delibera di C.C. n. 35 del 22.06.2013.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 3.04.2006 n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e relative pertinenze;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dal Comune con delibera di C.C. n. 35 del 22.06.2013.

## TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### **Art. 4**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Si intendono per:

- a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
- c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

### **Art. 5**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

**Utenze domestiche**

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- b) unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e prive di utenze attive (acqua e/o energia elettrica): tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione. Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il Contribuente deve darne tempestiva comunicazione; resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione; Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione;
- c) unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento ed alla superficie oggetto dell'intervento; comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché di fatto non utilizzato;
- d) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (ad esempio parcheggi, aree verdi, giardini, corti, lastrici solari, balconi, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- e) superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri;
- f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

**Utenze non domestiche**

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia la presenza umana;
- b) i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
- c) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- d) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- e) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni, con esclusione in ogni caso degli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

- h) locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i) locali ed aree scoperte per le quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri, limitatamente alle superfici dei locali ove vengono prodotti esclusivamente tali rifiuti;
- j) superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
- k) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purchè tale condizione sia confermata da idonea documentazione e di fatto non siano utilizzati. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380;
- l) impianti sportivi e altri locali di proprietà comunale, anche affidati in gestione, purchè nei medesimi sia svolta un'attività di rilevante interesse collettivo;
- m) i locali vuoti e inutilizzati: tale stato deve essere comprovato da apposita autodichiarazione supportata da idonea documentazione (es. supporto fotografico, distacco utenze ecc.). Nel caso in cui lo stato autodichiarato dovesse subire delle variazioni, il Contribuente deve darne tempestiva comunicazione; resta facoltà del Comune richiedere il sopralluogo per verificare la veridicità della dichiarazione.  
Qualora si dovessero rilevare delle difformità da quanto dichiarato, si provvederà a recuperare il tributo indebitamente non applicato comprensivo di interessi e sanzioni dalla data dell'autodichiarazione.

2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte ed idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni.

#### **Art. 7**

#### **LOCALI ED AREE DI PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

- 1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si rimanda all'art. 22.

#### **Art. 8**

#### **SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2.3. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento, individuata con le modalità stabilite dal legislatore, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138. Il Comune comunicherà ai Contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge n. 212 del 27.07. 2000.

3.4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

4.5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

4.5. In fase di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

### **TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI**

#### **Art. 9**

#### **COSTO DI GESTIONE**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13.01.2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani in tempo utile per l'approvazione del bilancio di previsione entro il termine previsto dalla norma ed approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. E' riportato nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

**Art. 10**  
**DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

**Art. 11**  
**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1) al presente regolamento.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

**Art. 12**  
**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**  
**DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione dei locali e delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo dei possessori o occupanti/detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare, all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale, la dichiarazione entro il 31 dicembre successivo alla data in cui è avvenuto l'inizio del possesso o dell'occupazione/detenzione dei locali ed aree soggette, con decorrenza dell'applicazione del tributo dal giorno dell'avvenuto possesso o occupazione/detenzione.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il Contribuente è obbligato a presentare apposita

dichiarazione entro il 31 dicembre successivo alla data del verificarsi della modificazione con decorrenza dal giorno dell'avvenuta variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti, in quanto tale dato verrà desunto dai residenti iscritti in anagrafe al 31/12 dell'anno precedente.

5. La dichiarazione di cessato possesso o occupazione/detenzione dei locali e delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 dicembre successivo alla cessazione e decorre dal giorno di cessato possesso o occupazione/detenzione.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine indicato al punto precedente, la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

#### **Utenze domestiche**

- a. Generalità del possessore/occupante/detentore/, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; è comunque facoltà dell'Ente richiedere al Contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Data in cui ha avuto inizio il possesso o l'occupazione/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

#### **Utenze non domestiche**

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne. E' comunque facoltà dell'Ente richiedere al Contribuente copia della planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui sopra;
- e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a

mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”: in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della email.

9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
11. Nel caso di decesso del Contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.
12. Gli uffici comunali, in occasione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, potranno invitare il Contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del Contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

### **Art. 13**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 14**

#### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile, salvo conguaglio, come di seguito specificato:

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 31/12 dell'anno precedente o al momento dell'occupazione per nuove utenze. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, come ad es. colf-badanti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dall'art.12, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
  - a) *anziano collocato in casa di riposo;*

- b) *soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;*  
c) *soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno;*  
a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per i locali tenuti a disposizione per i propri usi dai soggetti di cui alle lettere a, b, c del comma precedente risultanti come unici componenti del nucleo familiare ai fini del calcolo viene mantenuto un solo componente, previa documentazione di richiesta documentata.
4. Nel caso di abitazione non locata tenuta a disposizione da un soggetto residente, il numero di occupanti viene fissato in n. 2 unità finché non verrà presentata apposita integrazione della denuncia.
5. Analogamente per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti viene stabilito in 2 unità, salvo diversa dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 12.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche detenute da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; in difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

#### **Art. 15**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE E CLASSIFICAZIONE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2.3. Per le utenze non domestiche, fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presenta diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.), salvo casi peculiari soggetti a conteggi diversificati. Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso delle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
- 3.5. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di

autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

4.6. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'allegato n. 1 saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

5.7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economico o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

## **Art. 16** **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

## **Art. 17** **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
  - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
  - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
  - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
  - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
  - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro.
9. Al tributo giornaliero non si applicano le riduzioni di cui all'art. 19 del presente regolamento.

10. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza è tenuto a comunicare all'ufficio competente tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

## **Art. 18** **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **Art. 19** **RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 682 della L. 147/2013 sono previste le seguenti riduzioni tariffarie nei seguenti casi:
- a) abitazioni occupate da un unico componente che abbia superato il 60° anno di età titolare di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad Euro 5.164,57, riduzione del 28% del tributo.
  - b) abitazioni occupate da uno o due componenti che abbiano compiuto il 60° anno di età, qualora l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore ad Euro 9.812,68, riduzione del 18% del tributo.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato, dietro presentazione della dichiarazione ISEE, e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 12; in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso o occupazione/detenzione o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

2. La tariffa è ridotta del 20% per le utenze che dimostrino di avere effettuato l'adozione di un cane fra quelli ospitati a carico del Comune, presso il canile intercomunale di Castiglione dei Pepoli - Via Sparvo 14.

Per usufruire della suddetta riduzione il contribuente dovrà dimostrare di essere il legittimo proprietario dell'animale esibendo l'atto di iscrizione all'anagrafe canina. Resta salvo per il Comune l'accertamento delle condizioni di benessere psico-fisico dell'animale.

3. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare al competente Ufficio assistenza e servizi sociali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone in condizione di accertato grave disagio economico documentato.

Possono essere eccezionalmente consentite, su richiesta dell'interessato, dilazioni di pagamento come previsto dal Regolamento generale delle entrate tributarie, previo parere dell'Ufficio assistenza e servizi sociali.

## **Art. 20**

### **RIDUZIONE PER LO SMALTIMENTO SCARTI COMPOSTABILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche appartenenti alle categorie n. 1016-1017-1020 di cui all'allegato 1, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio è prevista la seguente riduzione:

- 60% del tributo per le categorie d'attività 1016 e 1020 , in quanto producono e smaltiscono analoga tipologia di rifiuto;
- 50% del tributo per la categoria d'attività 1017;

con effetto dal giorno di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della suddetta istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

## **Art. 21**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE – RIFIUTI ASSIMILATI**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio di ogni anno apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Qualora il termine del 28 febbraio non venga rispettato il Comune potrà sospendere la riduzione fino alla presentazione della documentazione suddetta.

4. Qualora con la dichiarazione da presentarsi entro i termini di cui sopra, emerga che nell'anno precedente non siano stati raggiunti i parametri della tabella di cui al comma 2, si procederà al recupero della riduzione già applicata per l'intera annualità.
5. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

#### **Art.22**

#### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE** **RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, ad esclusione dei locali non destinati alla produzione dei rifiuti speciali non assimilati, le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

<b>Categoria Attività</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
1014 1015	OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori ecc) CARPENTERIA METALLICA, VERNICIATURA, FONDERIE, GALVANOTECNICI	20%
1015	TIPOGRAFIE, ELIOGRAFIE, LAB. FOTOGRAFICI, VETRERIE, SERIGRAFIE, INCISIONI E STAMPERIE	10%
1013	GOMMISTI, AUTORIPARATORI, ELETTRAUTO, CARROZZERIE	20%
1002	DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E AUTOLAVAGGI	10%
1012	LAVANDERIE, TINTORIE NON INDUSTRIALI	20%
1008	LABORATORI DENTISTICI, RADIOLOGICI, ODONTOTECNICI	10%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

2. L'esenzione e le riduzioni di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai Contribuenti che provvedano ad indicare in denuncia il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), le superfici produttive di rifiuti speciali indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, ecc) distinti per codice CER. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire su richiesta in sede di verifiche e accertamenti, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).

3. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante e/o disapplicazione della stessa, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

#### **Art. 23**

#### **ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, per le quali il più vicino punto di raccolta è superiore a 500 metri lineari, il tributo da applicare è ridotto in misura del 70%, sulla parte fissa del tributo.
4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio Comune.
5. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai Contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

#### **Art. 24**

#### **CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. L'ammontare delle riduzioni previste non può superare il 70% del tributo.

#### **TITOLO V – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

#### **Art. 25**

#### **POTERI DEL COMUNE**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione e l'omesso o parziale versamento sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata o in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al Contribuente, richiedere dati e notizie ad uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del Contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **Art. 26**

#### **ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.

5. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

#### **Art. 27**

#### **SANZIONI E INTERESSI**

1. Relativamente all'applicazione di sanzioni in sede di accertamento sarà applicato quanto previsto dai commi 695,696,697,698,699 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.

2. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del tasso legale.  
Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

#### **Art. 28**

#### **RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai Contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento con ogni specifica utenza e relativi modelli di versamento.

2. Il tributo comunale sui rifiuti è versato secondo le disposizioni di legge.
3. Il numero di rate del pagamento del tributo e relative scadenze verrà stabilito annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9.07.1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento eventualmente individuate dalle modifiche normative che dovessero intervenire.
6. La riscossione coattiva si opera nei modi di legge, anche attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.

#### **Art. 29**

#### **DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI**

1. Si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

#### **Art. 30**

#### **RIMBORSI**

1. Si rimanda al Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

#### **Art. 31**

#### **IMPORTI MINIMI**

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 sia superiore ad € 12,00.
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 20 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto non sia superiore ad € 3,00.
3. Sono eseguiti rimborsi di importo superiore a € 1200.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 32**

#### **ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

**Art. 33**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

1. Il Comune può, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

**ALLEGATO 1**

**UTENZE DOMESTICHE**

Categoria	Descrizione
101  1	Utenza domestica con n. 1 occupante
101  2	Utenza domestica con n. 2 occupanti
101  3	Utenza domestica con n. 3 occupanti
101  4	Utenza domestica con n. 4 occupanti
101  5	Utenza domestica con n. 5 occupanti
101  6	Utenza domestica con n. 6 o più occupanti
99	Utenza domestica residenziale - pertinenza

**UTENZE NON DOMESTICHE**

Cat.	Descrizione attività
1001	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1002	Campeggi, distributori di carburante
1003	Stabilimenti balneari e termali
1004	Esposizioni, autosaloni (teatri, cinematografi) autorimesse e magazzini senza vendita
1005	Alberghi con ristorante
1006	Alberghi senza ristorante
1007	Casa di cura e riposo (ospedale)
1008	Uffici, aziende, studi professionali
1009	Banche ed istituti di credito
1010	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
1011	Edicola, farmacia, tabaccaio
1012	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico fabbro, elettricista, parrucchiere)
1013	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
1014	Attività industriali con capannoni di produzione
1015	Attività artigianali di produzione beni specifici
1016	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
1017	Bar, caffè, pasticceria
1018	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1019	Plurilicenze alimentari
1020	Ortofrutta,pescheria,fiori e piante
1021	Discoteche, night club

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

- Approvato con D.C.C n. 36 del 14/07/2014 pubblicato all'albo pretorio dal 19/07/2014 al 02/08/2013 e ripubblicato dal 03/08/2014 al 18/08/2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Piera Nasci